



# Comune di Bellinzago Lombardo

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"

Citta' Metropolitana di Milano

**Codice Ente 10904**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 Del 05-12-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CONFERMA TARIFFE CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO DISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE PER LANNO 2024.**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

L'anno *duemilaventitre* il giorno *cinque* del mese di *dicembre* alle ore *12:30*, mediante *adunanza in videoconferenza*.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12 aprile 2022 "Approvazione del regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale".

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<b>AVOLA MICHELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>COMELLI ANGELA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>MANENTI VALENTINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>MARAZZITA SAMUELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>CUOMO MIRIAM</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assume la presidenza il **Sindaco MICHELE AVOLA** in qualità di **SINDACO**

Partecipa in videoconferenza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/200 il Segretario Comunale Dott.ssa **Miriam Marzo** che provvede alla redazione del presente verbale.

*Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...";

### **Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 05/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale legge 160/2019 con decorrenza 01/01/2021;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 17/03/2021 con la quale sono state determinate ed approvate le tariffe ed i coefficienti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi

*che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

*a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

*b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

**Ritenuto** necessario procedere per l'anno 2024 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

*hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamati inoltre:**

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 05 del 26/01/2023 che nomina il funzionario responsabile dei tributi locali la rag. Viviana Cerea Margherita, nominata responsabile dell'Area 5 Settore Entrate con decreto del Presidente dell'Unione n. 14 del 30/12/2022;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

## **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1. **di approvare**, per l'anno 2024, le nuove tariffe e i relativi coefficienti moltiplicatori, relativi al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di confermare** per l'anno 2024 le tariffe relative al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile destinati a

mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all' Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **di dare mandato** al Servizio Entrate di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
4. **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

*Il presente verbale viene letto e sottoscritto  
come segue:*

**IL SINDACO**  
**MICHELE AVOLA**

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

*Verbale della Giunta Comunale  
n° 52 del 05-12-2023*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Miriam Marzo**

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

---

*La presente deliberazione:*

*E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134,  
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.*

*Bellinzago Lombardo, 05-12-2023*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Miriam Marzo**

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005